



# **COMUNE DI ARQUA' POLESINE**

*Provincia di Rovigo*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI – SUSSIDI – CONTRIBUTI – AUSILI FINANZIARI  
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI, PRIVATI ED ASSOCIAZIONI  
( ART. 12 LEGGE N. 241/1990 )**

**Allegato alla delibera C.C. n. 18 del 28/04/2010**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – DEFINIZIONE**

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, associazioni, gruppi e comitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 7.8.1990, n.241.

### **ART. 2 – FATTORI DI INTERVENTO**

Il comune interviene con la concessione di provvidenze di cui all'art. 1 in tutte le attività ed iniziative che hanno lo scopo di promuovere ed incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale ed in quelle finalizzate alla difesa del territorio comunale e dell'ambiente.

I settori di intervento che vengono individuati, in via prioritaria, sono i seguenti:

- assistenza economica ai meno abbienti
- recupero e reinserimento sociale
- formazione professionale
- culturale
- sportivo
- ricreativo - spettacolo
- sviluppo dell'occupazione, con particolare riguardo a quello giovanile
- sviluppo economico
- difesa dell'ambiente

### **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 tutte le persone fisiche residenti nel Comune, nonché le Associazioni, gli Enti pubblici e privati, regolarmente costituiti in base alla normativa vigente che li riguarda e purché non perseguano fini di lucro.

Gli interventi saranno prioritariamente destinati agli organismi aventi sede o attività nel territorio comunale.

## **CAPO II - INTERVENTI AD ENTI – ASSOCIAZIONI – PERSONE GIURIDICHE**

### **ART. 4 – DOMANDA DI CONCESSIONE**

I soggetti che intendono ottenere i benefici di cui all'art.1 debbono presentare apposita istanza al Comune entro il 30 Settembre di ogni anno.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tener conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio e la G.M. disporrà in merito con proprio atto deliberativo.

La domanda deve contenere i seguenti elementi e indicazioni:

- a) generalità del richiedente, se persona fisica o ragione sociale, se persona giuridica, residenza e domicilio nonché numero di codice fiscale, partita IVA e indicazione del responsabile a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune con la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto.

- b) motivazione e scopo che sono alla base della richiesta in relazione alle attività o iniziative che si intendono attuare e, nel caso di persone giuridiche, i fini statutari.
- c) dichiarazione circa il non perseguimento di fini di lucro;
- d) dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle norme e prescrizione del presente regolamento;
- e) impegno al rispetto della normativa riguardanti gli oneri fiscali;
- f) impegno a presentare rendiconto finale o comunque dimostrazione documentata dell'impiego delle somme ricevute;
- g) descrizione dei programmi da realizzare, con le relative previsioni di spese, l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili.

Nella domanda può essere allegata documentazione atta a dimostrare serietà e capacità operative nonché dotazione di mezzi e organizzazione adeguati alle attività ed iniziative che si intendono realizzare anche con riferimento ai risultati ottenuti in precedenti esperienze.

#### **ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE**

Nell'effettuare l'assegnazione e la concessione dei benefici, la G.C. deve attenersi ai seguenti criteri o elementi di valutazione:

- a) importanza della richiesta in relazione alla quantità dei soggetti destinatari dell'intervento e dell'iniziativa;
- b) valorizzazione ed incentivazione dell'associazionismo;
- c) capacità attuative dei richiedenti in relazione ai mezzi posseduti alle capacità organizzative e ai risultati conseguiti in precedenti esperienze adeguatamente documentate;
- d) ricorrenza e contiguità nelle attività e nei risultati.

In ogni caso i benefici assegnati sono destinati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative per le quali vengono concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

Ove, per causa di forza maggiore, gli interventi e le iniziative non vengano completamente realizzati, la Giunta Comunale potrà revocare o ridurre il contributo già assegnato.

#### **ART. 6 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE**

La Giunta Comunale in relazione alle domande pervenute nel termine di cui all'art.4, provvede con uno o più atti alla concessione dei benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Il Responsabile del Servizio provvede successivamente con proprie determinazioni alla liquidazione e al pagamento dei contributi concessi, disponendo l'immediata erogazione del 50% della somma assegnata ad ogni soggetto.

Il rimanente 50% verrà erogato ad avvenuta presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea rendicontazione della spesa sostenuta dallo stesso per gli scopi per i quali il beneficio è stato concesso.

Qualora i beneficiari non provvedano a dare dimostrazione documentata dell'esatto impiego del beneficio ottenuto, sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in acconto.

Il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio debbono essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 6 mesi dal termine delle iniziative e programma.

Le domande che verranno eventualmente presentate oltre il termine di cui all'art.4 verranno prese in considerazione solo se le disponibilità di bilancio lo consentono.

Per le richieste di sussidi o benefici di particolare natura in relazione all'importanza dell'intervento e alla durata dello stesso, saranno stipulate apposite convenzioni regolanti i rapporti fra Comune e beneficiario.

### **Art. 7 - PATROCINIO**

Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative o progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, è formalmente concesso dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni, per ottenere i quali valgono le norme di cui sopra.

## **CAPO III - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI BISOGNOSI**

### **ART. 8 – DOMANDA DI CONCESSIONE**

Per l'assistenza economica ai meno abbienti e per il recupero ed il reinserimento sociale, la richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento anche su proposta dell'Assessorato competente, dell'Ufficio assistenza o dell'Assistente sociale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi e indicazioni:

- a) generalità del richiedente, residenza e domicilio nonché numero di codice fiscale e indicazione della persona alla quale devono essere rivolte le comunicazioni del Comune.
- b) motivazione e scopo che sono alla base della richiesta.

### **ART. 9 - ASSISTENZA ECONOMICA**

L'assistenza economica può consistere in:

- a) erogazione di sussidi in denaro direttamente al richiedente ad un familiare o al tutore;
- b) pagamento di rette di mantenimento presso case di riposo, istituti o comunità;
- c) pagamento di contabilità o fatturazioni intestate al richiedente;
- d) apertura di disponibilità presso determinati negozi e per determinati generi di consumo per importi massimali prestabiliti;
- e) assegnazione di altri generi in natura;
- f) esonero totale o parziale dal pagamento di servizi comunali di mensa, trasporto scolastico o frequenza a corsi ed attività indetti dal Comune.

L'assistenza economica può essere erogata a favore delle persone che si trovano in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente e purché non vi siano parenti tenuti agli alimenti che dispongono di risorse finanziarie congrue.

### **ART. 10 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE**

Per l'assistenza economica ai meno abbienti e per il recupero ed il reinserimento sociale, l'erogazione del contributo può essere concessa in unica soluzione senza obbligo di rendicontazione su proposta dell'Assessorato competente, dell'ufficio assistenza o dell'assistente sociale.

La Giunta disporrà di volta in volta in tale senso.

### **ART. 11 – EROGAZIONE DI SUSSIDI CON CARATTERE D'URGENZA**

L'erogazione di sussidi economici a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio Assistenza entro il limite massimo di € 100,00 per volta e comunque entro il limite di spesa annua di € 2.000,00.

Il Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio Assistenza adotta la sua decisione nel minor tempo possibile ordinando l'erogazione attraverso il servizio Economale.

## **Art. 12 - RICOVERO IN STRUTTURA**

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizione di bisogno (in particolare anziani, handicappati, disabili e minori), il cui reddito familiare accertato non ne consenta il mantenimento, mediante pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti e comunità.

E' prevista esclusione, totale o parziale, dal beneficio quando esistano soggetti obbligati al mantenimento, come da Codice Civile, il cui reddito sia sufficiente, in maniera completa o ridotta, a coprire le rette.

Il beneficio riconosciuto ha carattere continuativo, fino a revoca, in costanza della situazione di bisogno accertata inizialmente e verificata periodicamente d'ufficio, ed è in relazione all'ammontare della retta, alle disponibilità finanziarie del richiedente ed al riconoscimento di una quota mensile per le spese minime personali.

I pagamenti in conto rette fatti dal Comune hanno il carattere di anticipazioni da rimborsare qualora il beneficiario venga a percepire arretrati su emolumenti previdenziali o assistenziali. In questa evenienza il Comune è legittimato ad incamerare tali somme entro il tetto di spesa sostenuta.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 13 – STANZIAMENTO DEI FONDI**

Il Comune, annualmente, stanziava i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e delle disponibilità finanziarie.

### **ART. 14 - ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

E' competente alla concessione dei benefici di cui all'art.1 la Giunta Comunale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente regolamento, previa verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

L'ammontare del contributo è stabilito in relazione alla importanza riconosciuta al programma e all'iniziativa in base alla richiesta.

### **Art. 15 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

(D.Lgs.n.196 del 30.06.2003)

Per richieste di contributo presentate da persone fisiche e contenenti dati sensibili, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale o lo stato di salute e la vita sessuale, verrà data informativa a sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 comunicando le finalità e le modalità del trattamento dei dati, nonché il titolare del trattamento dei dati ed i diritti previsti dall'art. 7 in capo all'interessato. Verrà, quindi, richiesto il consenso al trattamento dei dati personali.

\*\*\*\*\*